



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina



**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A
SERVIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – COPERTURE PRESSOSTATICHE.....	3
TEMPORANEE AD USO SPORTIVO – NOZIONE.....	3
ART. 3 – ATTI ABILITANTI ALLA REALIZZAZIONE	3
DI ISTALLAZIONI PRESSOSTATICHE TEMPORANEE.....	3
ART. 4 – AMBITO TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE E GARANZIE.....	4
ART. 6 – SANZIONI.....	5
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME.....	6

ART. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le “**Coperture Pressostatiche a servizio di attività sportive**”, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione, nel rispetto dei principi posti dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica e delle vigenti norme del Piano Regolatore Generale.
2. Il presente Regolamento disciplina le coperture pressostatiche temporanee su aree private, non soggette a servitù di pubblico passaggio, e su aree pubbliche, a servizio di impianti sportivi pubblici e privati aperti al pubblico, già esistenti oppure di futura autorizzazione ma che siano in regola con la normativa urbanistica vigente.
3. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma sono classificate coperture pressostatiche temporanee le coperture mobili di impianti sportivi, al fine di consentire il prolungamento delle attività sportive anche nel periodo invernale.

ART. 2

COPERTURE PRESSOSTATICHE

TEMPORANEE AD USO SPORTIVO – NOZIONE.

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono “**Coperture pressostatiche temporanee ad uso sportivo**” i manufatti destinati a sopperire ad esigenze temporanee o stagionali e che, quindi, permangono sul territorio per un limitato periodo di tempo. Nello specifico: *“si definiscono coperture pressostatiche quelle coperture prive di struttura portante rigida, ma sostenute dalla sovrappressione atmosferica creata nell’ambiente interno definiti comunemente anche palloni pressostatici o coperture gonfiabili. Le coperture pressostatiche di impianti sportivi sono generalmente impiegate come coperture di campi da tennis o come coperture di campi da calcetto, ma anche per altri impieghi come coperture per piscine e coperture per maneggi. Ogni copertura pressostatica può essere a membrana singola o a membrana doppia o addirittura a tripla membrana, al fine di garantire la minor dispersione termica.”*.
2. In particolare dette coperture, non dovendo costituire né aumento di volume né di superficie coperta, devono presentare caratteristiche fisiche tali da non modificare permanentemente lo stato dei luoghi, per cui devono essere dotate di sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione ed essere rispettose dell’art. 13 del D. M. 18 marzo 1996.

ART. 3

ATTI ABILITANTI ALLA REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI PRESSOSTATICHE TEMPORANEE.

Le installazioni di strutture pressostatiche temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate alla presentazione di idonea S.C.I.A. amministrativa da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 4

AMBITO TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. La copertura mediante strutture pressostatiche temporanee di impianti sportivi esistenti e regolarmente autorizzati è soggetta ad autorizzazione per il mantenimento per un periodo non superiore a 270 giorni consecutivi, a mezzo di presentazione di S.C.I.A., secondo la modulistica unificata disponibile sul Web comunale.
2. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle installazioni di cui trattasi.
3. Oltre i limiti temporali indicati al comma 6, le strutture pressostatiche installate non saranno comunque considerate temporanee e/o stagionali e la loro installazione, comunque subordinata al rispetto di tutte le norme di zona del PRG, del Regolamento Edilizio, potrà avvenire previo il rilascio del prescritto permesso di costruire.
4. L'autorizzazione si intende valida sino alla scadenza, ed è perfezionata previa presentazione della documentazione di cui all'art. 5.
5. E' fatto obbligo agli intestatari di ripristinare l'area di sedime del manufatto successivamente allo smontaggio al termine del periodo di tempo stabilito nel titolo abilitativo (SCIA) e nel presente regolamento.
6. La durata delle installazioni pressostatiche temporanee e/o stagionali non può superare 270 giorni continuativi, oppure estendersi ad un periodo temporale più lungo con le modalità indicate al comma 3, a condizione che i manufatti siano ogni volta smontati e riposti, all'esaurirsi della stagione per cui sono stati richiesti autorizzati ed installati.
7. Allo scadere del termine di validità del titolo autorizzatorio temporaneo (SCIA), i richiedenti dovranno trasmettere al Comune dichiarazione attestante l'avvenuta rimozione della struttura, corredata di idonea documentazione fotografica. La rimozione della struttura dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine di validità del titolo.
8. Se allo scadere del termine di cui al punto 6 il manufatto non risulterà essere stato rimosso, lo stesso sarà considerato come opera eseguita in assenza di concessione e pertanto soggetta alle disposizioni dell'art. 31 e seg. del D.P.R. n. 380/01.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE E GARANZIE.

Chiunque intenda realizzare installazioni pressostatiche temporanee soggette S.C.I.A. deve presentare al Servizio Edilizia Privata, almeno trenta giorni prima della installazione, corredata della sotto riportata documentazione:

Modello S.C.I.A. unificato debitamente compilato e sottoscritto e corredato di documentazione tecnico-amministrativa costituita da;

1. Titolo di proprietà o altro titolo idoneo;
2. Stralcio aerofotogrammetrico;
3. planimetria catastale aggiornata con l'esatta indicazione del lotto;

4. planimetria di dettaglio con la localizzazione del manufatto, i distacchi da confini, dalle strade, dai fabbricati limitrofi al lotto, l'altezza degli stessi, la presenza di eventuali piantumazioni sul lotto le dimensioni dello stesso ecc. in scala 1:200;
5. rappresentazione grafica del manufatto (piante , prospetti, sezioni) e particolare degli impianti in esso presenti;
6. documentazione fotografica dei luoghi;
7. nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente.
8. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità indicato nella S.C.I.A., i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi;
9. certificato di idoneità statica della struttura pressostatica, a firma di tecnico abilitato, con indicazione delle modalità di installazione e dei materiali utilizzati norme di sicurezza adottate;
10. relazione di un tecnico abilitato con planimetria della struttura in esame, ove siano indicate le vie di accesso e di fuga, il posizionamento degli impianti elettrici, i servizi principali.
11. perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera e sul loro costo ai fini della determinazione della polizza fideiussoria dovuta;
12. polizza fidejussoria, per l'importo della perizia di cui al precedente punto, in relazione alla entità o consistenza delle opere, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente punto 6 ;
13. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dagli Uffici competenti depositari della S.C.I.A. amministrativa con propria determinazione, su esplicita richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e della avvenuta constatazione del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 6

SANZIONI.

1. Qualora l'istallazione non venga rimossa entro i termini indicati nella S.C.I.A., essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio del D.P.R. 380/01.
2. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, il Servizio Edilizia Privata provvederà, senza ulteriori formalità, all'anticipata escussione della fidejussione prestata al fine di dar corso all'esecuzione in danno del soggetto inadempiente delle opere di ripristino

ART. 7

RINVIO DINAMICO

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tal caso, se ne prenderà atto con delibera di Giunta Comunale.

In attesa del formale atto di modificazione del presente Regolamento, si applica la intervenuta normativa sopraordinata.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività dell'atto di approvazione. Sono abrogate tutte le previgenti norme in contrasto con il presente regolamento.